

# Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

del 19 giugno 1987 (Stato 1° febbraio 2017)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti l'articolo 66 della Costituzione federale<sup>1</sup>

e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986<sup>2,3</sup>

*decreta:*

## **Art. 1**           Scopo

<sup>1</sup> Con la presente legge, la Confederazione vuole:

- a. permettere, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, a studenti e giovani studiosi dei Paesi in sviluppo di acquisire una formazione superiore o di perfezionarsi;
- b. offrire a studenti e giovani studiosi dei Paesi industrializzati la possibilità di perfezionarsi;
- c. permettere a giovani artisti stranieri di perfezionarsi.

<sup>2</sup> ...<sup>4</sup>

## **Art. 2**           Mezzi

<sup>1</sup> Possono essere impiegati i seguenti mezzi:

- a. borse di studio;
- b. assegni per spese particolari;
- c.<sup>5</sup> ...

<sup>2</sup> Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti nel luogo di formazione.<sup>6</sup>

RU 1987 1192

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 1986 III 149

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

<sup>4</sup> Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

<sup>5</sup> Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

### **Art. 3** Nuove borse

<sup>1</sup> La Confederazione offre, per ogni anno di formazione, un determinato numero di nuove borse ai Paesi prescelti.

<sup>2</sup> Nove decimi delle borse disponibili sono ripartiti tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e gli studenti dei Paesi industrializzati. Il resto è destinato agli artisti.

<sup>3</sup> Di regola, l'offerta ai Paesi industrializzati è subordinata alla reciprocità.

### **Art. 4** Condizioni

<sup>1</sup> Sono determinanti per l'assegnazione di una borsa:

- a. le qualifiche scientifiche o specifiche o la maturità artistica del candidato;
- b. le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta e i posti disponibili nei centri di formazione in Svizzera;
- c. il grado di conoscenza della lingua in cui viene impartito l'insegnamento.

<sup>2</sup> Per i candidati dei Paesi in sviluppo si esamina inoltre se:

- a. la formazione scelta giova allo sviluppo del Paese interessato;
- b. esiste garanzia sufficiente che i candidati rientreranno nei loro Paesi al termine della formazione e vi potranno impiegare utilmente le conoscenze acquisite.

<sup>3</sup> Quando più candidati hanno le medesime qualifiche, è tenuto conto del candidato di situazione finanziaria più modesta.

### **Art. 5** Assegnazione

<sup>1</sup> Le borse sono assegnate per un anno di formazione, eccezionalmente per una durata più breve.

<sup>2</sup> Le borse possono essere prorogate di anno in anno se necessario per raggiungere lo scopo degli studi e sempreché restino adempiute le condizioni di assegnazione.

### **Art. 6** Sospensione e restituzione

<sup>1</sup> La borsa non è o non è più versata se le condizioni di cui all'articolo 4 non sono o non sono più adempiute.

<sup>2</sup> ...<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Se le borse e gli assegni sono assegnati in base a indicazioni false o incomplete, il candidato può essere obbligato a restituire le somme ricevute.

<sup>7</sup> Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU **2013** 547; FF **2012** 2727).

**Art. 7** Competenza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca<sup>8</sup> assegna le borse; quelle universitarie le assegna su proposta della Commissione federale delle borse.

<sup>2</sup> Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione<sup>9,10</sup>.

**Art. 8**<sup>11</sup> Commissione federale delle borse per studenti stranieri

<sup>1</sup> La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale elegge il presidente e gli altri membri della Commissione. Le scuole universitarie svizzere e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie propongono i loro rappresentanti.

**Art. 9**<sup>12</sup> Finanziamento

Il credito d'impegno pluriennale per i contributi di cui all'articolo 2 capoverso 1 è accordato dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice<sup>1</sup>.

**Art. 10** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 11** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988.

<sup>8</sup> Nuova espr. giusta il n. I 12 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655).

<sup>9</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2015** 3989), con effetto dal 1° gen. 2013.

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU **2013** 547; FF **2012** 2727).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU **2017** 161; FF **2016** 2701).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU **2013** 547; FF **2012** 2727).

